

ESSE

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LUCCA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Onorario di Pace Avv. Gianni Casodi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al R.G. 1525/2022 di questo Ufficio e promossa con ricorso depositato in data 6.06.22

DA

, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Marco Baccichet del Foro di Prato ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Prato via Catani 37 giusta procura in calce al ricorso


OPPONENTE

Sent. N. *267/23*

R.G. *1525/22*

Cron. N. *2809/23*

Ogg.: *OSA*

Rep. N. 

CONTRO

in persona del _____ pro tempore, con sede in Lucca _____, rappresentata e difesa _____

AMMINISTRAZIONE OPPOSTA

OGGETTO: Opposizione a sanzione amministrativa

Passata in decisione all' udienza del 21.03.23, sulle seguenti conclusioni:

PER L' OPPONENTE: Conclude come in ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La _____ proponeva opposizione avverso l' ordinanza-ingiunzione n. 22136/2022 del 21.04.22, con cui il Prefetto di Lucca rigettava il ricorso ex art. 203 CdS avverso il verbale di accertamento n. 12322/L/2022 del 22.01.22 con sequestro del veicolo, emesso dalla Polizia Municipale di Lucca per violazione degli artt. 7 co.2 D.Lgs. 286/05-26 L. 298774, perchè, quale committente e pro-



prietaria della merce, affidava un' operazione di cabotaggio per il trasporto di merce dalla propria sede al magazzino di stoccaggio, ad impresa albanese non legittimata a svolgere operazioni di cabotaggio in quanto vettore extracomunitario, secondo quanto disposto dall' art. 8 par. 1 Reg. CE n.1072/2009. Eccepiva l' omessa motivazione dell' ordinanza e il difetto dei presupposti per l' attività di cabotaggio, e chiedeva l' annullamento, previa sospensione, del provvedimento. L' amministrazione si costituiva con comparsa e copia degli atti del procedimento, chiedendo il rigetto del ricorso. Escussi due testi, all' ud. 21.03.23, in assenza dell' opposta, a seguito della precisazione delle conclusioni sopra trascritte e di discussione veniva pronunciata sentenza, dando lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L' opposizione è meritevole di accoglimento.

Sussiste la legittimazione attiva del' opponente contestata dagli accertatori, quale destinatario dell' ordinanza impugnata. Il primo motivo del ricorso è infondato.

I vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto. Da ciò scaturisce che l'obbligo di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazio-

ne "per relationem" mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo – come avvenuto nel caso di specie - purchè tale richiamo consenta l'instaurazione del giudizio di merito sull'esistenza e sulla consistenza del rapporto obbligatorio (cfr., tra le tante, Cass. 17104/09).

E' invece fondato il secondo motivo del ricorso.

L' art. 2 par. 6 del Reg. CE 1072/2009 – disciplina presupposta della violazione contestata – definisce «trasporti di cabotaggio» i trasporti nazionali di merci effettuati per conto terzi, a titolo temporaneo, in uno Stato membro ospitante, in conformità del regolamento. A sua volta, l' art. 8 par. 1 prevede che "qualsiasi trasportatore di merci su strada per conto terzi che sia titolare di una licenza comunitaria e il cui conducente, se cittadino di un paese terzo, è munito di un attestato di conducente è ammesso, alle condizioni fissate dal presente capo, ad effettuare trasporti di cabotaggio". L' organo accertatore ha sanzionato il trasporto di cabotaggio in questione, in quanto eseguito da un vettore extracomunitario ed in contrasto con le prescrizioni previste dal Regolamento.

L' opponente ha invocato l' applicazione nella fattispecie del sesto paragrafo dell' art.8, secondo cui l' "ammissione ai trasporti di cabotaggio, nel quadro di trasporti di cui all'articolo 1, paragrafo 5, lettere d) ed e), non è soggetta ad alcuna restrizione", con particolare riferimento all' ipotesi di cui all' art. 1 par. 5 lett.d-ii ossia quando "lo spostamento serve a far affluire le merci all'impresa o a spedirle dall'impresa stessa oppure a spostarle all'interno dell'impresa o, per esigenze aziendali, all'esterno dell'impresa stessa".

In effetti, dalla documentazione agli atti e dalle deposizioni di _____ e di _____

_____ emerge che il trasporto in questione di cui al doc. 5 ric. rappresentava uno spostamento di beni dalla sede produttiva della _____ al magazzino utilizzato dalla stessa _____ in forza di regolare contratto di deposito (doc.8) , ove venne caricata l' ulteriore merce destinata al trasporto internazionale commissionato al vettore dalla società _____ in _____



forza del contratto (doc.12 ric.). Risulta quindi provato che il trasporto concerneva lo spostamento di merce all' esterno dell' impresa per esigenze aziendali (ossia per completare il carico presso il magazzino), in modo tale da integrare l' ipotesi in deroga sopra richiamata.

Non può condividersi l' assunto degli accertatori secondo cui, ai fini dell' esclusione della responsabilità, dovrebbero concorrere tutte le condizioni previste dall' art. 1 par. 5 lett. d), giacchè l' art. 8 co.6 non prevede espressamente la sussistenza contestuale di tali condizioni per escludere l' applicazione di restrizioni al trasporto. Nè può invocarsi il disposto dell' art. 16 co.1 dell' accordo bilaterale Italia- Albania ratificato con L. 292/03, in quanto il riferimento al cabotaggio, sanzionato nel verbale presupposto, rimanda esclusivamente alla suddetta normativa comunitaria; in caso contrario, verrebbe ad essere pregiudicato il diritto di difesa del ricorrente, chiamato a rispondere in giudizio della violazione della disposizione del trattato bilaterale, neppure menzionata nello stesso verbale né nell' ordinanza impugnata.

L' infondatezza del primo motivo del ricorso e la novità e l' obiettiva controvertibilità del secondo, in assenza di giurisprudenza consolidata in materia, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice Onorario di Pace di Lucca, definitivamente provvedendo, accoglie l' opposizione proposta da _____ nei confronti della _____ e annulla il provvedimento di opposto.

Spese compensate.

Lucca, 21.03.23

Il Giudice Onorario di Pace

Avv. Gianni Casodi

Pag. 4